



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 12 FEBBRAIO 2024

Riunione del 09.02.2024

CSA Proc. N. 03/23/24 –Ricorso ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale S.S. ASD CASCINA PALLAVOLO SD avverso il C.U. del GST Basso Tirreno n. 14 del 23 Gennaio 2024.

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Luisella Savoldi
Componente: Avv. Giuseppe Bianco

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati gli allegati al ricorso;
- sentito all'udienza del 09/02/2024 l'Avv. Benvenuti il quale ha insistito nei motivi del ricorso nonché nella richiesta di audizione della teste indicata in atti;
- ascoltata anche l'allenatrice reclamante, Sig.ra Elena Martini, la quale ha evidenziato che il suo comportamento, di cui alla contestazione, è stato determinato dall'atteggiamento assunto dalle sue atlete che si vedevano pregiudicate nello svolgimento della gara per gli errori tecnici lamentati;

preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

In relazione alla Gara 13FD 13192 del 21.01.2024 fra la Pallavolo Cascina SD e l'ASD Volley Club Cascinese, il Comitato Territoriale Alto Tirreno ha assunto, con il comunicato n. 14 del 23.01.2024, i seguenti provvedimenti:

- *a carico della società Pallavolo Cascina la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole per reiterato comportamento antisportivo della squadra;*

- a carico dell'allenatore della società Pallavolo Cascina, Sig.ra Elena Martini, la sospensione da ogni attività federale per tre mesi per reiterato comportamento antiregolamentare ed antisportivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare viene sottolineata l'irrilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale richiesta dal sodalizio reclamante.

Nel giudizio di cui ci si occupa è necessario vagliare la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure in relazione ai fatti in questione, che, nel caso di specie sono pacifici, in quanto documentati dalle riprese filmate, oltre che non contestati dalla società reclamante.

L'eventuale fondatezza delle motivazioni che hanno condotto al compimento delle condotte contestate non può, di certo, costituire giustificazione di quanto accaduto: trattasi, infatti, di azioni che hanno, comunque, travalicato le norme previste per esprimere il dissenso dall'operato arbitrale.

Per tale motivazione viene rigettata l'istanza di ammissione della prova orale in questione.

2) Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara, occorre, innanzitutto, sottolineare che la condotta sanzionata riveste i caratteri dell'antisportività, in quanto volta ad impedire il regolare andamento della gara ed a minare i principi basilari dello sport, vale a dire il rispetto delle regole, dell'arbitro, oltre che dell'avversario anche quando si pensi che l'operato arbitrale non sia corretto, esistendo, nell'ordinamento sportivo, mezzi legittimi per far valere, eventualmente, le proprie ragioni.

Le azioni contestate assumono maggior rilievo perché suggerite da un'allenatrice di provata esperienza che, proprio per tale motivo, doveva evitare di coinvolgere delle atlete minorenni in un atto di protesta, plateale e fine a sé stesso: lo sport deve, infatti, educare i giovani al rispetto delle regole, a far rilevare eventuali errori arbitrali con moderazione, continenza e secondo le specifiche modalità regolamentari, senza arrendersi anche ad eventuali ingiustizie.

Deve configurarsi anche la reiterazione, in quanto l'allenatrice *“ha imposto alle proprie atlete di non giocare e di restare ferme durante il turno di battuta della stessa atleta contestata per otto punti consecutivi”*, indipendentemente dal tempo complessivo di verifica della condotta contestata.



3) Riguardo alla sospensione comminata all'allenatrice bisogna rilevare che la stessa ha fatto piena ammenda del proprio comportamento, oltre che l'assenza di qualsivoglia sanzione a carico della stessa nel corso della sua pluriennale carriera.

Tali elementi, insieme all'atteggiamento processuale assunto dall'allenatrice, devono indurre a riconsiderare l'entità della sanzione al riguardo inflitta, che, in osservanza del principio di gradualità della pena e dei precedenti giurisprudenziali in materia, questa Corte ritiene debbano essere ridotte ad equità, nella misura che verrà indicata nel dispositivo.

In considerazione di ciò è necessario, in parte confermare ed, in parte, rimodulare l'entità delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a modifica del C.U. del GST Basso Tirreno n. 14 del 23 Gennaio 2024, così dispone:

- a) conferma della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole per reiterato comportamento antisportivo della squadra del sodalizio reclamante;
- c) riduzione della sospensione da ogni attività federale, comminata all'allenatrice, Sig.ra Elena Martini, sino al giorno 25/02/2024.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 12 Febbraio 2024